



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche Sociali e Abitative
Via Zambra n. 42 - 38121 TRENTO - ☎ (0461) 493800 - fax (0461)493801

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA BAMBINI SOLI PRIVI DI AMBIENTE FAMILIARE IDONEO E IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESSO IL "CENTRO PER L'INFANZIA", SITO IN TRENTO, VIA CONI ZUGNA, 24.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'organizzazione e la gestione del servizio di assistenza e cura bambini presso n. 2 gruppi appartamento del Centro per l'Infanzia, sito a Trento, in Via Coni Zugna n. 24. In particolare, il servizio è rivolto a bambini di età da zero a dieci anni, soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione di disagio, accolti in forma residenziale o semi-residenziale.

Il presente appalto prevede che sia garantita costantemente, tutti i giorni e per l'intera durata del contratto di appalto, un livello di assistenza pari ad un operatore ogni due bambini ospiti presenti, nella fascia giornaliera dalle ore 07.00 alle ore 21.00 e di un operatore per ciascun gruppo nella fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 07.00.

Il numero minimo di bambini previsti è pari a 4 per ciascun gruppo, mentre quello massimo è indicativamente pari a 7. Se il numero di bambini presenti è dispari, si arrotonda per eccesso il numero di operatori necessari.

E' prevista inoltre la presenza di un operatore con mansioni di coordinamento per ciascun gruppo.

Il servizio ha per oggetto, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività, sulla base del progetto educativo generale del Centro per l'Infanzia, allegato parte integrante al presente capitolato, del progetto educativo individualizzato, nonché sulle prassi interne definite dal Centro per l'Infanzia anche attraverso uno specifico vademecum in visione presso la struttura medesima:

a) ATTIVITA' DI CURA, ACCUDIMENTO ED EDUCAZIONE MIRATA NEI CONFRONTI DEI MINORI ACCOLTI:

- attività connesse ad accoglienza, inserimento e ambientamento dei bambini;
- cura dei bambini relativamente all'igiene, all'alimentazione, al vestiario, ecc.;
- cura della relazione educativa;
- organizzazione e gestione di attività ludiche ed espressive;
- attività di cura e assistenza del bambino in caso di malattia;
- accompagnamento dei bambini all'esterno del Centro per l'Infanzia con eventuale utilizzo dell'autovettura in dotazione;

- ulteriori attività di cura diretta ed assistenza a bambini portatori di handicap, per i quali il livello di assistenza sarà concordato con la Direzione del Centro per l'Infanzia;
 - attività connesse alla dimissione dei bambini dal Centro;
- b) RAPPORTI CON I GENITORI ED I FAMILIARI DEI BAMBINI ACCOLTI:
- verifica, aggiornamento della situazione, secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico definito dal Centro per l'Infanzia;
- c) VISITE PROTETTE TRA BAMBINI, GENITORI E FAMILIARI ESTERNI , su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, del Servizio Sociale, secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico definito dal Centro per l'Infanzia;
- d) ACCOMPAGNAMENTO DELLE FAMIGLIE ADOTTIVE ED AFFIDATARIE NELLA FASE DI CONOSCENZA ED INSERIMENTO DEL BAMBINO, secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico definito dal Centro per l'Infanzia;
- e) RAPPORTI CON SERVIZI SOCIALI ED OPERATORI DI ALTRI SERVIZI ED ENTI, Azienda Sanitaria, scuola, altre comunità di accoglienza, ecc., secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico definito dal Centro per l'Infanzia;
- f) STESURA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BAMBINO ED ALLA SITUAZIONE, secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico definito dal Centro per l'Infanzia;
- g) PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DI COORDINAMENTO;
- h) PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI SUPERVISIONE;
- i) PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' FORMATIVE;
- l) INVENTARIO E CURA DEL GUARDAROBA;
- m) INVENTARIO, CURA E PULIZIA DEI GIOCHI E DEGLI SPAZI GIOCO.

Si evidenzia che l'attività sopra descritta ha natura differente da quella di asilo-nido o di scuola materna.

La misura del servizio richiesto sarà tempestivamente comunicata all'impresa aggiudicataria dal Centro per l'Infanzia tenuto conto del proprio fabbisogno, in modo tale che la medesima impresa possa organizzare anticipatamente ed in forma adeguata il proprio servizio

L'organizzazione e l'esecuzione dell'appalto dovrà rimanere autonoma, nel rispetto degli standard fissati con il presente capitolato.

Ogni potere direttivo di controllo e disciplinare relativi alle prestazioni rese dai lavoratori dell'impresa appaltatrice dovrà essere esercitato dall'impresa appaltatrice medesima.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto del servizio di assistenza e cura bambini ha durata di 30 mesi dalla stipulazione del contratto. Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto potrà essere affidato direttamente all'originario appaltatore, per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'aggiudicatario.

ART. 3

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto del servizio di cui al precedente art. 1 sarà affidato tramite asta pubblica, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal bando di gara, dal presente capitolato speciale, dall'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" ed in applicazione del combinato disposto dell'art. 20 e dell'allegato II B del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara.

ART 4

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo massimo presunto dell'appalto per i 30 mesi di durata è di **Euro 3.195.126,00=** IVA esclusa, di cui Euro **27.860,00=** IVA esclusa per gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 ed Euro **3.167.266,00=** corrispondente alla gestione del servizio di assistenza nei due gruppi appartamento.

La quantificazione dell'importo di Euro 3.167.266,00= tiene conto dell'importo giornaliero massimo ammissibile per ciascun minore ospite pari ad Euro 233,50=, moltiplicato per il numero massimo di minori ospiti previsti (n. 7) per ciascun gruppo e per il numero complessivo di giorni a cui l'appalto si riferisce (n. 914), nonché della spesa massima ammissibile per ciascuno dei due operatori con mansioni di coordinamento pari ad Euro 89.700,00 per i 30 mesi di durata dell'appalto.

I prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto e da svolgere secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli oneri per la sicurezza sono fissi e quindi non sono ribassabili.

Nell'importo a base d'asta sono compresi anche i costi derivanti dall'uso dell'autovettura la cui disponibilità è prevista nel presente capitolato e nel bando di gara, compresi carburanti, parcheggi, pedaggi autostradali, manutenzioni ecc.

L'importo massimo presunto per l'eventuale affidamento diretto del contratto all'originario appaltatore per ulteriori 24 mesi oltre la scadenza dei 30 mesi, come previsto dal comma 2 dell'art. 2 del presente capitolato, è stimato in Euro 2.537.799,00= IVA esclusa, di cui Euro 4.640,00= IVA esclusa per gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 ed Euro 2.533.159,00=, per il servizio di assistenza nei due gruppi appartamento comprensivi della spesa per i due operatori con mansioni di coordinamento.

ART. 5

MODALITA' ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITA'

Alla realizzazione dell'intero servizio di assistenza e cura dei bambini ospiti presso il Centro per l'infanzia concorrono sia la Provincia Autonoma di Trento, con il proprio Direttore e coordinatore ed il proprio personale educativo, sia l'impresa aggiudicataria con il proprio personale. L'impresa aggiudicataria è chiamata ad organizzare e realizzare il servizio di assistenza e cura per i bambini in base al fabbisogno, secondo le modalità previste al precedente art. 1. A tal fine la stessa dovrà disporre di un proprio coordinatore incaricato di curare i rapporti con i propri dipendenti e con il Centro per l'Infanzia. Il nominativo di tale figura dovrà essere comunicato al Centro medesimo. L'Amministrazione dovrà prevedere modalità di integrazione e raccordo del personale dell'impresa aggiudicataria con l'organizzazione del Centro medesimo.

Per la particolare tipologia di servizio svolto, è necessario che il personale destinato al servizio, risponda a precisi requisiti stabiliti nel presente capitolato e nel bando di gara.

L'impresa aggiudicataria è responsabile delle dotazioni messe a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento del servizio di assistenza, in particolare i materiali, le attrezzature, i mobili, gli spazi, le chiavi ed i telecomando del cancello.

ART. 6

PERSONALE

L'impresa aggiudicataria deve espletare il servizio oggetto del presente appalto, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci.

Tenuto conto della particolarità del servizio oggetto dell'appalto e della necessità di garantire la massima continuità del rapporto educativo, per lo svolgimento del servizio, l'impresa aggiudicataria deve assumere il personale di assistenza operante presso il Centro per l'infanzia e dipendente dall'impresa aggiudicataria dell'appalto cessante al momento della scadenza dell'appalto stesso.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare, per tutti i soggetti impiegati nell'attività di cui al presente capitolato, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. di settore di attività dell'impresa appaltatrice, dalle norme vigenti in materia e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore. In particolare, si impegna ad applicare condizioni economico normative non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative sociali e dal contratto territoriale della Provincia di Trento in vigore.

La Provincia si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali condizioni.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, la Provincia provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente.

Qualora l'impresa aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

L'ente appaltante rimarrà, infine, sollevato da ogni responsabilità per danni alle persone e cose che dovessero verificarsi per imperizia, incuria o negligenza del personale dell'impresa contraente o derivanti da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore.

E' obbligo e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria, per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, avvalersi di personale che abbia frequentato il corso in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sm e sia dotato delle seguenti caratteristiche:

1. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea in psicologia, o pedagogia, o scienze dell'educazione,
 - b) diploma di scuola media superiore più diploma di qualifica di assistente all'infanzia;
 - c) diploma di scuola media superiore più diploma di puericultrice;
 - d) diploma di scuola media superiore più 12 mesi di esperienza professionale svolta presso centri di assistenza all'infanzia o servizi relativi alle problematiche minorili;
 - e) diploma di assistente per comunità infantili;
 - f) attestato di qualifica di tagesmutter, ottenuta con il superamento dell'esame al termine di un corso di 800 ore, o comunque attestato riconosciuto secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 di data 1 agosto 2003 recante "Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" o analogo attestato, più 12 mesi di esperienza professionale svolta presso centri di assistenza all'infanzia o servizi relativi alle problematiche minorili;
2. aver frequentato, da parte di un numero adeguato di personale (almeno il 10 per cento del personale che espletterà il servizio), i corsi antincendio e di primo soccorso;
3. attitudine al lavoro con bambini in situazioni di disagio psico-sociale, in particolare con bambini di età zero-dieci anni: capacità di ascolto, di creare relazioni significative, di assoluta riservatezza, di lavoro all'interno di un progetto individuale di accoglienza, osservazione e cura del bambino così come definito dai referenti del Centro per l'Infanzia (direttore, equipe multidisciplinare, addetti ai servizi socio-sanitari);
4. capacità di lavorare all'interno di un contesto pubblico con un preciso mandato sociale e istituzionale (tutela dei minori), in rete con altri servizi ed istituzioni (servizio sociale degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali delegate, Tribunale per i Minorenni, Procura per i Minori, Azienda provinciale per i servizi Sanitari, altre realtà socio-assistenziali);

5. conoscenza delle procedure previste dal metodo H.A.C.C.P. in materia di igienicità e salubrità;

6. formazione base in materia di sicurezza, primo soccorso ed antincendio;

7. possesso della patente di guida;

Non sono ammessi operatori che non siano in possesso dei titoli richiesti.

Per il personale operante presso il Centro per l'Infanzia sono previsti inoltre i seguenti obblighi:

a) adesione ai criteri educativi già applicati presso il Centro per l'Infanzia e condivisione delle modalità organizzative e operative del Centro medesimo;

b) partecipazione alle attività esterne alla struttura, in particolare soggiorni marini o in montagna, i cui costi saranno sostenuti dalla Provincia Autonoma di Trento;

c) partecipazione alla formazione interna in materia di sicurezza.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare preventivamente le generalità del personale impiegato presso il Centro per l'Infanzia. L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti sopra esposti dichiarati dalla medesima impresa, prima della presa di servizio, in relazione a ciascuna unità di personale a qualsiasi titolo utilizzato nella gestione del servizio e di non accettare personale che non risponde alle esigenze o che non si ritenga adatto a svolgere il servizio.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a:

- prevenire e contrastare il fenomeno del turn-over del personale data l'importanza della massima continuità del rapporto educativo;
- assicurare l'inserimento graduale, in affiancamento, dei nuovi assunti;
- assicurare tempestiva sostituzione, in caso di necessità, del personale assente per malattia, ferie o altro;
- garantire la formazione e l'aggiornamento del proprio personale; assicurando una specifica formazione sull'età evolutiva, sull'abuso e maltrattamento dei minori e sul trauma infantile;
- assicurare una specifica supervisione, al personale educativo, sui vissuti emotivi derivanti dallo svolgimento del proprio ruolo;
- assicurare il supporto di un pedagogo o psicopedagogo a favore del proprio personale operante presso il Centro per l'Infanzia;
- fornire tutti gli operatori di un tesserino di riconoscimento.

Per ogni turno di lavoro dovrà essere identificato un soggetto che avrà il ruolo e la responsabilità di coordinatore delle emergenze, mentre il resto del personale avrà ruolo di addetto alla gestione emergenze. L'impresa aggiudicataria, quale datore di lavoro, all'inizio delle attività, dovrà formare tutti i suddetti soggetti.

L'impresa aggiudicataria deve disporre di almeno una autovettura, con almeno n. 7 posti, attrezzata per il trasporto di bambini, da assegnare in dotazione al personale che svolgerà il servizio di assistenza presso il Centro per l'Infanzia, utilizzabile anche da parte del personale provinciale.

Gli amministratori e/o i rappresentanti a qualsiasi titolo del soggetto affidatario del servizio e tutto il personale, senza distinzione, utilizzato per la gestione del Centro non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., ovvero con decreto penale di

condanna per i reati che incidono sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari né devono avere subito condanne con sentenza passata in giudicato o risultare sottoposti a procedimento penale per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la morale familiare e contro l'assistenza familiare, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà individuale e, in particolare, per i delitti di violenza sessuale di cui alla legge n. 66/1996, così come individuati dal codice penale.

ART. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo offerto dal soggetto aggiudicatario relativo all'attività di assistenza bambini e degli operatori con mansioni di coordinamento avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica da parte dell'amministrazione provinciale in ordine alla regolarità della fattura stessa e tenuto conto delle effettive giornate di presenza dei bambini ospitati. A tal fine ogni fattura dovrà essere accompagnata dal riepilogo delle giornate di presenza dei bambini ospitati per ciascun gruppo. Il pagamento degli oneri per la sicurezza avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura, che potrà essere presentata al termine di ciascun anno e per la quota di competenza. In caso di fatture irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Provincia fino alla regolarizzazione della fattura. Il pagamento della prima rata sarà comunque effettuato successivamente all'avvenuta sottoscrizione del contratto.

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge, a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto sarà pertanto risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto medesimo.

A tal fine, l'Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare all'Amministrazione provinciale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso.

Qualsiasi pagamento inerente il presente appalto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 9

CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare, prima della stipulazione del contratto e a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo, la costituzione di una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, secondo quanto indicato nel bando di gara.

Art. 10

SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto di subappaltare il contratto d'appalto a pena di risoluzione.

Art. 11

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio contemplato dal presente Capitolato non può essere sospeso, abbandonato o non eseguito per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale, di tale servizio, la Provincia procederà, previa diffida a mezzo fax, alla richiesta di immediata riattivazione, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato, di cui alla legge 146/90, la Provincia segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 12

PENALITÀ PER INADEMPIMENTI

Salvo quanto disposto dal presente capitolato e dalle norme sulla risoluzione del contratto, qualora vengano accertati inadempimenti dell'impresa aggiudicataria agli obblighi derivanti dal contratto si applicano le penalità di seguito indicate, mediante detrazione dagli importi relativi alle rate mensili:

1. Sospensione totale del servizio per cause imputabili all'impresa aggiudicataria: in tal caso verrà applicata una penale giornaliera pari a 1/20 dell'importo relativo alla mensilità precedente;
2. Durata giornaliera del servizio inferiore rispetto a quello fissato dalla Direzione del Centro per l'Infanzia. Qualora sia accertata una qualsiasi riduzione di orario sarà applicata una detrazione, per ciascuna ora o frazione di ora in meno rispetto a quello fissato dalla Direzione del Centro per l'Infanzia, pari a Euro 200,00=;
3. Mancata comunicazione all'Amministrazione provinciale delle sostituzioni relative al personale in servizio: è stabilita una penale di Euro 100,00= per ogni mancata comunicazione;
4. Mancato rispetto delle metodologie e degli orientamenti impartiti dall'Amministrazione: è stabilita una penale di Euro 100,00= per ogni infrazione;
5. Mancata comunicazione relativa ad eventi straordinari accaduti nel corso dell'esecuzione del servizio: è stabilita una penale di Euro 100,00=.

Sarà cura della figura professionale preposta alla direzione e coordinamento del Centro per l'Infanzia segnalare al Servizio provinciale competente gli eventuali inadempimenti riscontrati.

Nel caso in cui, inoltre, la Provincia Autonoma di Trento accerti inadempimento dell'impresa aggiudicataria, rimane ferma la possibilità per la medesima di escutere la cauzione definitiva per l'importo corrispondente ai danni ed alle spese derivanti dall'inadempimento, come quantificati dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 13

ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI

L'Impresa aggiudicataria si impegna a costituire una adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare ai beni, agli utenti, agli operatori o che questi possono arrecare a persone o alle cose durante l'espletamento del servizio, esonerando l'Amministrazione provinciale da ogni responsabilità al riguardo.

Prima della stipulazione del contratto dovrà essere consegnata alla Provincia Autonoma di Trento copia della polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa aggiudicataria per massimali non inferiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni che dovesse a qualsiasi titolo sopportare, la Provincia potrà rivalersi, mediante trattative, sui crediti dell'impresa aggiudicataria o sul deposito cauzionale che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrato.

ART.14

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (privacy), si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dalla Provincia Autonoma di Trento trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia Autonoma di Trento.

ART. 15

RISERVATEZZA

L'Impresa aggiudicataria deve mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'attività in appalto, tutti i dati e i documenti connessi all'espletamento della medesima attività.

Con la sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l'espletamento del servizio, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria tratterà i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile" ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (privacy), nel rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2003, n. 3372.

Risulta "titolare" del trattamento dei dati personali la Provincia Autonoma di Trento.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Centro per l'Infanzia.

ART. 16

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'impresa non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto di appalto conseguente all'aggiudicazione, entro il termine stabilito e comunicato all'impresa contraente dall'ente appaltante, oppure rifiuti o impedisca la stipulazione stessa o non effettui il deposito della cauzione definitiva, l'ente appaltante revocherà l'aggiudicazione all'impresa contraente e procederà alla stipulazione del contratto con l'impresa classificatasi subito dopo nella graduatoria di gara.

L'ente appaltante si riserva la facoltà di agire nei confronti dell'impresa per il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese conseguenti alla mancata stipulazione del contratto.

ART. 17

VARIAZIONI DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione provinciale, sulla base del numero di bambini presenti presso il Centro per l'Infanzia, apportare variazioni, in aumento o in diminuzione rispetto al monte ore previsto al precedente art. 1, fino ad un massimo del 20% annuo, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L.P. 23/90.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia Autonoma di Trento si riserva il diritto di **risolvere unilateralmente** il contratto qualora l'impresa aggiudicataria sia gravemente o reiteratamente inadempiente agli obblighi contrattuali.

In caso di inadempimento ad una o più clausole contrattuali è previsto dapprima un **richiamo scritto** e nei casi più gravi si procederà ad una **formale diffida** fissando un termine entro il quale l'impresa aggiudicataria dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., fatto salvo il **risarcimento dell'eventuale danno**.

A mero titolo indicativo e non esaustivo è causa di risoluzione del contratto la mancanza degli adempimenti assicurativi, contributivi e retributivi relativi al personale o l'accumulo di penali per un importo che superi il 10% dell'importo contrattuale o il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti dal bando di gara e dal presente capitolato.

La cauzione definitiva, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto, è incamerata dall'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che dovessero verificarsi per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

ART. 19

INFORTUNI E DANNI

L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque arrecati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico il risarcimento dei danni senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'appaltatore dovrà, inoltre, dotarsi del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m..

ART. 20

DUVRI

Si allega al presente capitolato il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m., nel quale sono indicati i rischi e le prevenzioni relative alle attività interferenti e la quantificazione dei costi della sicurezza, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

ART. 21

RESPONSABILITÀ

L'impresa aggiudicataria è responsabile nei confronti della Provincia Autonoma di Trento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente capitolato e in tal senso si obbliga a tenere indenne la Provincia Autonoma di Trento da qualsiasi pretesa, azione o ragione avanzata da terzi.

ART. 22

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile con l'esclusione del diritto di rivalsa.

ART. 23

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

La parte contraente dichiara di eleggere, a tutti gli effetti di legge e di contratto, il proprio domicilio presso la propria sede legale.

ART. 24

LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Il contratto stipulato tra le parti è regolato dalla legge italiana.

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, in via giudiziale, è del foro di Trento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

ART. 25

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente capitolato di appalto;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria;
- il DUVRI.

ART. 26

NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla legge provinciale n. 23/90 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Le ed in applicazione del combinato disposto dell'art. 20 e dell'allegato II B del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, agli artt. 1655 e seguenti del codice civile e alle consuetudini locali.

ALLEGATO AL CAPITOLATO

PROGETTO EDUCATIVO DEL CENTRO PER L'INFANZIA

Il "Centro per l'Infanzia" è una struttura pubblica di accoglienza per bambini da 0 a 8 anni, in situazioni familiari problematiche, aperta 24 ore su 24, in tutti i giorni dell'anno. E' gestito direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il Servizio per le Politiche Sociali.

I bambini vengono accolti soltanto su segnalazione del Servizio Sociale territoriale o, in situazioni di emergenza, su invio dell'Autorità Giudiziaria.

La peculiarità del Centro consiste nel rispondere ad urgenze, in situazioni di pregiudizio, laddove è necessario offrire protezione e tutela ad un minore in una dimensione di temporaneità, dando agli operatori ed alla magistratura competente, il tempo necessario per formulare un progetto sul suo futuro.

Il Centro si colloca come luogo di osservazione, valutazione nei confronti del bambino accolto, ma anche della relazione tra il bambino ed i suoi familiari, i genitori in particolar modo. L'obiettivo non è divenire comunità residenziale, ma comunità di "transizione", di pronto intervento, in cui aiutare i bambini ad affrontare la motivazione della loro accoglienza, la separazione dai loro familiari, la dimensione della temporaneità della loro permanenza al Centro e "l'attesa" che caratterizza queste situazioni. Quindi, favorire nella relazione con il bambino una maggiore chiarezza, cercando di spiegare, attraverso modalità comunicative adeguate al suo livello di sviluppo, quanto sta accadendo al di fuori, ma anche quanto sta accadendo dentro di lui. L'accoglienza offre, inoltre, una opportunità di maggiore conoscenza del vissuto del bambino e delle difficoltà presenti, di eventuali traumi subiti e del suo sviluppo psico-fisico.

L'accoglienza presso il Centro non ha come obiettivo l'incentivare l'appartenenza del minore alla struttura, aspetto che, invece, ha un preciso significato in una comunità che accoglie su un progetto già definito, ma ha come fine il privilegiare la protezione, l'osservazione e il ruolo di "supplenza", non di sostituzione, da parte degli educatori nei confronti dei genitori. Essendo, infatti, in una fase di valutazione della situazione, lo

stesso giudizio nei confronti dei genitori sarà “sospeso”, perché per un certo tempo non si conoscerà la decisione finale dei servizi e della magistratura.

Durante questa fase, il lavoro della comunità contribuisce al complesso lavoro di approfondimento delle capacità genitoriali che deve essere svolto dai servizi competenti. In particolare, la gestione delle visite dei genitori, soprattutto quelle protette, ha un ruolo delicato ed importante, sia per il mantenimento di un legame tra

i familiari ed i bambini, sia per verificare modalità relazionali, comportamenti o atteggiamenti che possono avere una valenza positiva o negativa.

Compito dell'équipe educativa è anche il promuovere il coinvolgimento dei genitori nei confronti del figlio attraverso interventi educativi e di cura, informandoli il più possibile sulle questioni che lo riguardano, salute, scuola, sport, interessi, ecc. Tutto questo per evitare il disinvestimento da parte del genitore nel suo ruolo, ma anche per non favorire possibili competizioni con gli educatori.

Nello svolgere questa funzione di supporto vengono tenuti presenti tutti gli aspetti relativi anche alla protezione del bambino. Si utilizzano spazi dedicati agli incontri, attrezzati in modo tale da risultare accoglienti e funzionali ai bambini, con un setting definito da un preciso orario, dalla presenza di un educatore, senza intromissioni dall'esterno, con la possibilità per quest'ultimo di intervenire a fronte di modalità sia verbali, che comportamentali, che possono nuocere al minore.

Il Centro ha il compito di rilevare in modo preciso quanto osserva nella relazione genitori-bambini, attraverso la registrazione dinamica di un processo che può mostrare elementi evolutivi, ma anche aspetti di criticità significativi. La comunità non fa una valutazione delle capacità genitoriali, ma concorre con essa, riportando spunti più legati ad aspetti di quotidianità, di capacità empatica, di preoccupazione, di affettività, di comprensione dei bisogni del bambino, ma anche di possibili aperture collaborative con i servizi.

Gli educatori devono riuscire a conciliare l'aspetto della protezione e quello dell'osservazione, ma anche quello del supporto, cercando di non schierarsi completamente dalla parte del minore, ma neanche dalla parte del genitore, con una continua attenzione a quanto di emotivo viene messo in gioco in queste relazioni.

Un'altra fase significativa è il sostegno nel momento della decisione sul futuro del bambino, che comporta un accompagnamento al passaggio successivo, sia che esso riguardi il rientro nella propria famiglia, l'affidamento familiare, la comunità residenziale o l'adozione.

Nella gestione di questi interventi, il riferimento per il Centro è la mission stessa, quindi l'essere una comunità di pronta accoglienza, l' avere una dimensione di temporaneità e di transizione, l' avere compiti di protezione, osservazione, valutazione e di supplenza alle figure genitoriali, sempre all'interno di una cornice strettamente definita dai servizi sociali e dalla magistratura di riferimento.

Il servizio offerto è il più possibile professionalizzato, laico, rispettoso di ogni appartenenza etnica e religiosa, collaborativo nei confronti di servizi, istituzioni e soggetti coinvolti nelle situazioni dei minori accolti.

I valori di riferimento sono valori universali, che mettono al centro l'unicità della persona, bambina o adulta, che considerano l'importanza della parola accoglienza accanto a quella di comunità, perché la seconda non ha significato senza la prima ed in

essa si promuove un percorso che può favorire una possibilità di cambiamento. Accoglienza come capacità di prendersi cura, di offrire un ascolto attivo, di trovare il posto per ognuno, il posto per quel particolare bambino, che non è solo la disponibilità di una stanza, di un letto o un armadio, ma è nel significato relazionale che questo comporta, è il riconoscere la sua storia, la sua identità e la sua appartenenza. L'azione educativa si esplica attraverso la quotidianità, nel dare un significato a ciò che avviene, utilizzando strumenti quali lo spazio, le cose, il tempo. Nelle relazioni interpersonali che si instaurano, sia tra bambini ed adulti, ma anche tra bambini e tra adulti, tutto concorre a favorire momenti di crescita e di riflessione. Accudire un bambino, anche piccolissimo, offre l'opportunità di facilitare degli apprendimenti, di sperimentare il contatto con la realtà, di aiutarlo ad affrontare delle difficoltà, di riconoscerlo come persona. Il prendersi cura dei bambini, l'accudirli fisicamente, l'occuparsi delle loro cose, il dare spazio ed accoglienza ai loro pensieri ed alle loro emozioni è il valore fondante l'azione educativa, in cui si è vicini all'altro ma con la rispettosa distanza che permette di non sentirsi "invaso".

Nella relazione educativa la vicinanza, intesa anche come intimità, ed il confine sono continuamente presenti e si realizzano attraverso semplici atti quotidiani di cura.

Le normali attività quotidiane e gli eventuali imprevisti, possono trasformarsi in occasioni di cura e di valorizzazione del minore. Se la comunità è luogo di accudimento e di relazioni, così come avviene all'interno di una famiglia, l'intervento pedagogico si esprime utilizzando il linguaggio della quotidianità. L'adulto, educatore, si fa, per certi versi, interprete dell'esperienza del bambino, aiutandolo a riconoscersi, a comprendere quanto accade attorno a lui pur, molto spesso, non potendogli dare delle risposte certe. Il compito dell'educatore diviene soprattutto l'accompagnamento del bambino, lo stargli accanto, condividendo con lui il tempo dell'attesa verso un qualcosa che ancora non è definito, ne condivide la difficoltà della perdita del suo mondo di riferimento, le incertezze, le decisioni, spesso improvvisate, che altri prendono, le speranze e le delusioni verso la sua stessa famiglia,

ma anche il sentirsi colpevole per quanto sta succedendo. L'educatore è chiamato soprattutto a sostenere il bambino nell'incertezza rimanendo con lui, nonostante tutto.

Nella relazione educativa la fiducia è un altro elemento significativo, per poter dare fiducia al bambino e per poterla avere da lui, bisogna accettare la sua mancanza di fiducia, anche se questo può essere frustrante, altrimenti si corre il rischio di rincorrere delle proprie aspettative, di proiettare su di lui dei propri desideri. Nella relazione educativa vi è un grosso coinvolgimento emotivo dell'educatore che deve, continuamente, portare ad una attenzione a quanto accade dentro di sé.

Ogni bambino porta all'interno della comunità il suo pezzo di mondo, la sua storia, ed in questo senso cercherà spesso di ricondurre ogni nuova esperienza a quanto a lui è già noto, mettendo in atto certi comportamenti, spesso molte provocazioni o delle capacità di adattamento veramente straordinarie, ma proprio per questo preoccupanti. Il mondo del bambino è connesso al suo esserci, non può, quindi, essere negato, perché vorrebbe dire negare il suo stesso esistere. Diviene importante accogliere ciò che il bambino porta con sé, il suo senso di appartenenza, anche se è qualcosa di molto complesso; il riuscire ad accettare questo, sospendendo il giudizio è accettare il bambino stesso. Proporre un'esperienza diversa non significa cercare di

cancellare quanto il bambino porta con sé, è offrire un'opportunità di sperimentare un modo diverso di vivere le relazioni, di confrontarsi con figure adulte che svolgono un ruolo genitoriale, ma non sono sostitutive dei propri genitori, è trovare risposte ai propri bisogni di cura e di crescita attraverso relazioni significative che possano aiutarli nel ridefinire l'immagine di sé e del mondo che li circonda.

Stare in comunità è vivere in una casa in cui si intrecciano storie diverse, è condividere per un certo tempo spazi fisici ed affettivi, è un luogo relazionale ed emozionale fatto non solo di vita all'interno, ma anche di relazioni con l'esterno. Ciò che accade non è molto diverso dalla vita di una famiglia, ci si sveglia, si fa colazione, si va a scuola, ecc., e proprio questa quotidianità con le sue azioni, le sue organizzazioni, diviene terapeutica per i bambini accolti. Il momento del pasto, la nanna, il bagnetto, giocare e studiare, le regole, assumono un significato profondo e pregnante nella vita di un bambino, divenendo un luogo privilegiato in cui molto può essere giocato su un piano metaforico. Le regole stesse hanno importanza nel dare valore alle persone ed alle cose, hanno a che fare con lo stare in relazione con gli altri. L'educatore starà vicino al bambino con un atteggiamento empatico, rispettoso anche nelle manifestazioni di affettività, perché spesso il vissuto traumatico di questi bambini ha creato grandi confusioni tra affetto e maltrattamento, un ambiente il più possibile pacato e sereno, in cui alcune routine riescono a rendere prevedibili piccoli atti quotidiani. Tutto questo cercando di favorire un minimo di ordine e di regolarità nell'esistenza di bambini, la cui vita, fino a quel momento, è stata contraddistinta dalla confusione e dall'imprevedibilità.

Il nucleo centrale dell'azione educativa è, soprattutto, nella capacità di vivere la propria giornata, dando un senso a ciò che si fa ed un significato a ciò che accade.

La comunità di pronta accoglienza non è solo un luogo di passaggio tra un passato ed un futuro, ma un luogo in cui intrecciare i fili della propria storia, accompagnati da adulti significativi, in cui non deve esistere omologazione, ma la considerazione per la peculiarità di ogni situazione e per l'unicità di ogni persona.

Nell'applicazione e condivisione di un modello educativo, fondamentale diviene il gruppo di lavoro, le riunioni di équipe, la supervisione, che permettono di affrontare la complessità delle situazioni, il prendersi cura delle proprie emozioni, per potersi prendere cura dell'altro.

Il Centro di pronta accoglienza si identifica come centro per affrontare momenti di crisi, in cui si deve attivare un lavoro psico-educativo intenso, con una équipe formata, bene integrata, all'interno di una stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari.